



COMUNE DI NAVE (BS)
Via Paolo VI, n. 17 - NAVE (BS)
Tel. 0302537411- Fax 0302533146

Nave, li 12/08/2022

ORDINANZA N. 9 / 2022

Oggetto :

**MISURE DI PREVENZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (Aedes Albopictus) - ANNO
2022.**

IL SINDACO

Premesso:

- che con circolare n. 33021 del 15 aprile 2022 ATS BRESCIA - DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA ha sottolineato, in particolare, l'importanza della programmazione locale degli interventi di disinfestazione e riportato contestualmente alcune indicazioni inviate da Regione Lombardia alle ATS territorialmente competenti;
- che con circolare n. 82923 del 5 agosto 2022 ATS BRESCIA - DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA ha rimarcato l'importanza di quanto comunicato nella circolare del 15 aprile 2022;
- che in base a tali indicazioni risulta che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori - in particolare della zanzara tigre - l'intervento principale per la prevenzione di tali malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attraverso adeguati trattamenti larvicidi che consentono la rimozione dei focolai larvali;
- che l'attività di sorveglianza effettuata nei precedenti anni sul territorio del Comune di Nave ha fatto rilevare la presenza della zanzara tigre in diverse zone del territorio comunale;
- che si è reso, pertanto, necessario attuare anche nella corso della corrente annualità una serie di interventi finalizzati a ridurre la presenza di questo insetto nell'ambiente urbano e tutelare in tal senso la salute dei cittadini;
- che nei primi giorni del mese di aprile l'Amministrazione comunale ha avviato nelle aree pubbliche, anche per la corrente annualità, gli interventi larvicidi periodici;

- che ai fini del contenimento della diffusione dell'insetto è importante che anche nelle aree private del territorio comunale siano messe in atto le più opportune azioni di carattere preventivo;

Considerato che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua danno origine allo sviluppo di larve, generalmente nel periodo da aprile a ottobre;

Ritenuto di adottare, per il periodo agosto-ottobre 2022, adeguate misure per la prevenzione dei disagi alla cittadinanza e per la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente, con riserva, comunque, di assumere ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici rispetto alla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Visti:

- il vigente Regolamento locale d'igiene;
- l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie - R.D. 27.7.1934 n.1265;
- la Legge 23.12.1978, n. 833;
- la Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

ai proprietari, gestori o soggetti aventi comunque l'effettiva disponibilità di aree presso le quali vi sono sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono aree di centri commerciali, ecc.):

- di evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati - compresi terrazzi, balconi e lastrici solari - di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa depositarsi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'acqua eventualmente depositata nei precitati contenitori provvedendo alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua piovana oppure procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera/coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando tuttavia di versare l'acqua nei tombini;
- di trattare l'acqua dei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata utilizzando prodotti larvicidi e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento da parte di ditte di disinfestazione. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta integra;
- di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;
- di tenere sgomberi i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpaglie, rifiuti e provvedere al taglio periodico dell'erba delle aree verdi;

ai conduttori di orti:

- di privilegiare l'annaffiatura diretta con pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare dopo l'uso;
- di disporre contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo tale da evitare la formazione di depositi d'acqua in caso di pioggia;
- di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

ai proprietari, gestori o soggetti aventi comunque l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

- di adottare tutte le misure necessarie per evitare che nei materiali si formino depositi d'acqua. Si dovrà ad esempio prevedere lo stoccaggio dei materiali al coperto oppure, in caso di sistemazione all'aperto, disporre la copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso per impedire depositi d'acqua in pieghe e avvallamenti o lo svuotamento dopo ogni evento piovoso;
- di assicurare che i materiali stoccati all'aperto, per i quali non sia possibile intervenire nel modo sopraccitato, siano oggetto di trattamento di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da effettuarsi entro 5 giorni da ogni evento piovoso;

ai proprietari o gestori di depositi, anche temporanei, di pneumatici per attività di riparazione, rigenerazione e vendita:

- di stoccare i copertoni, dopo aver svuotato eventuali accumuli d'acqua, al coperto o in container dotati di chiusura oppure, in caso di sistemazione all'aperto, disporli a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati in modo tale da evitare depositi d'acqua;
- di provvedere con prodotti larvicidi al trattamento di disinfestazione dell'acqua contenuta nei copertoni, qualora non sia possibile intervenire nel modo sopraccitato;
- di ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni inutilizzabili per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario concordando, con le imprese di smaltimento, il ritiro nel più breve tempo possibile;

ai responsabili di cantieri:

- di evitare depositi d'acqua in bidoni e altri contenitori. Qualora, tuttavia, l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ben fissata o essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare depositi d'acqua, anche in caso di sospensione dell'attività del cantiere;

AVVERTE

che l'inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- Al Comando della Polizia Locale del Comune di Nave
- Alla Stazione Carabinieri di Nave

per la vigilanza in merito al rispetto della presente ordinanza e all'accertamento/irrogazione delle sanzioni.

COMUNICA

che in presenza di casi sospetti o accertati di West Nile Virus, Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà - previa valutazione di competenza del Servizio sanitario pubblico e conseguente esplicita richiesta - ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

RENDE NOTO

che la presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale nonché sul sito istituzionale del Comune di Nave;

che a norma dell'art.6 della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Ambiente – Davide Datteri, il quale provvederà all'esecuzione di quanto sopra esposto;

INFORMA

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento

Dalla Residenza Municipale, li 12/08/2022

IL SINDACO
Matteo Franzoni / INFOCERT SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)